



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO**

Sezione Quinta Civile / Sezione specializzata in materia di Imprese  
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Galazzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 3872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili  
dell'anno 2011 vertente

TRA

**in liquidazione, in persona**  
**del legale rappresentante pro tempore**, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani  
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. sito in Palermo, via

ATTRICE

E

**CREDITO SICILIANO in persona del legale rappresentante pro tempore**  
rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'avv.

CONVENUTA

Conclusioni attrice: *accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi della capitalizzazione degli interessi a debito, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1.1.1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 dl.vo 385/1993, dell'addebito di*



somme per cms, per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento all'attrice della somma di € 123.552,61 o la maggior o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, comunque nei limiti dello scaglione di cui all'art. 113 lett. E) d.p.r. 115/2002; in ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Conclusioni convenuta: *ritenere infondata in fatto ed in diritto l'azione avversa, atteso che il saldo annotato nei conti correnti oggetto del presente giudizio scaturisce dalla corretta applicazione delle clausole contrattuali, sottoscritte dalla società correntista, da ritenersi conformi alla normativa vigente; in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme da quest'ultima pagate a titolo di interessi in quanto corrisposte in adempimento di una obbligazione naturale e, comunque, non più dovute per l'avvenuta prescrizione decennale o, in subordine, quinquennale; in via ulteriormente subordinata, dichiarare e riconoscere il diritto dell'Istituto odierno concludente a capitalizzare trimestralmente (ovvero annualmente) gli interessi maturati sul c/c affidato intestato a controparte, nonché, nella non temuta ipotesi che venga disposto il riconteggio dei saldi, il diritto all'applicazione dei criteri di cui all'art. 1194 c.c.; in estremo subordine, dichiarare prescritto ex art. 2948 nr. 4 c.c. l'eventuale diritto di controparte al pagamento di ipotetici interessi maturati a proprio credito in data antecedente il 18.3.2006; condannare controparte al pagamento delle spese processuali.*

### **MOTIVI della DECISIONE**

in liquidazione ha convenuto in giudizio Credito Siciliano s.p.a. al fine di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato in relazione al conto corrente nr. \_\_\_\_\_ concluso in data 3.7.1990 ed estinto in data 15.5.2007, per l'applicazione allo stesso di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, di anatocismo, di cms e spese, non validamente pattuite.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione. Posto che *“la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quanto il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale*



*come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in corso di causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse”* (cfr. per tutte Cass. 1.6.2001 nr. 7448), dalla lettura dell’atto di citazione emerge con chiarezza quale sia l’oggetto della domanda e l’interesse ad agire della società attrice.

Va inoltre evidenziato che nel contratto di conto corrente, l’omessa impugnazione o l’approvazione (anche tacita) dell’estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1<sup>a</sup> c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto (salva l’impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso l’eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall’approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006).

Analogamente non coglie nel segno l’ulteriore deduzione della banca convenuta tenuto conto che, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ.n. 2262/1984), il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, non costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c..

Va altresì precisato che alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra gli odierni contraddittori non va applicato, come invece richiesto dalla banca opposta, l’art. 1194 c.c. che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale.

Detta norma presuppone infatti la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese, e non è quindi applicabile al rapporto di conto corrente bancario nel quale le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di



credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente, con la ulteriore conseguenza, appunto, che nel corso dello svolgimento del rapporto non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento da parte del cliente vada imputato in conto interessi.

Quanto, poi, alla eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata dalla banca convenuta, deve osservarsi che il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate è, pacificamente, quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c., non applicandosi né l'art. 2947 c.c., che si riferisce al solo risarcimento del danno, né l'art. 2948 n. 4, che riguarda la domanda di conseguire gli interessi maturati, non già la loro restituzione per indebito pagamento (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010): tale termine decorre dalla chiusura del conto ed allorquando si stabiliscono definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti (cfr. sempre Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).

Con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno peraltro operato un distinguo in base alla natura solutoria o meno del versamento sul conto. Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione preliminare che l'eccezione di prescrizione non può paralizzare l'azione di nullità delle clausole contrattuali, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, ma solo l'azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, in base alla clausola nulla, nel decennio anteriore, come espressamente previsto dall'art. 1422 c.c. Ciò significa che si prescrive solo il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda per coprire interessi non dovuti, qualificabili come pagamenti indebiti. La prescrizione non è, invece, validamente eccepita per quelle operazioni registrate sul conto che, anche se anteriori al decennio, non consistono in versamenti del correntista di natura solutoria ma in versamenti non solutori o poste passive (addebito di interessi) non dovuti per nullità della clausola.

In sostanza, tutte le operazioni passive per il correntista, se illegittime per nullità della clausola, devono essere eliminate nel conteggio del saldo finale, anche se si tratta di annotazioni anteriori al decennio mentre con riguardo alle operazioni attive per il cliente, occorre distinguere quelle solutorie da quelle ripristinatorie.



Le prime, che consistono in pagamenti ripetibili, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto corrente privo di un affidamento ed in passivo (a totale o parziale estinzione di un c.d. scoperto di conto corrente, nel quale cioè non vi è una somma messa a disposizione della banca con un'apertura di credito regolata in conto corrente o la concessione di un fido) oppure i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca. Le seconde, che non consistono in pagamenti ma in atti ripristinatori della provvista, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto in attivo o su un conto in passivo che non ha però superato il limite dell'affidamento concesso.

L'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite va confermato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 5.4.2012, dell'art. 2 comma 61 del decreto legge 29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto mille proroghe), convertito in legge 26.2.2011 n. 10, intervenuto con una norma, definita di interpretazione autentica, il quale stabiliva che *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Ciò detto, con riferimento al rapporto in oggetto, deve rilevarsi che parte convenuta non ha indicato né tantomeno allegato, l'esistenza di versamenti solutori ante 18.3.2001, onere cui la stessa è tenuta in forza dell'art. 2697 c.c. e della natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, sicché, comunque, l'eccezione va rigettata.

Passando all'esame delle singole clausole di cui è stata denunciata l'illegittimità e, quindi, invocata la nullità, deve rilevarsi che:

>in atti è stato depositato il contratto concluso per iscritto in data 6.7.1990, nel quale risulta pattuita la misura degli interessi attivi e passivi, sicché non coglie nel segno la censura della società attrice circa la mancanza di valida pattuizione. Sono altresì state depositate le comunicazioni con le quali l'istituto di credito, nel corso del rapporto, ha variato le condizioni contrattuali, accettate dalla società attrice.



> coglie nel segno la doglianza relativa alla clausola che prevede la commissione di conto a cagione della sua indeterminatezza.

Chiarito infatti che la c.m.s. altro non è se non la “*remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*” (cfr. cass. sez. III civ. n. 870/06), deve rilevarsi che nel caso di specie la suddetta commissione risulta quantificata nella misura dello 0,25%, applicata nell'ipotesi del verificarsi di un utilizzo del conto, anche per valuta, per pochi giorni superiore al fido accordato, per tutto il trimestre o frazione del trimestre interessato e per tutta l'esposizione interessata ovvero per il solo importo utilizzato in eccedenza al fido accordato e circoscritto al periodo di utilizzo: manca quindi l'individuazione precisa di una base determinata per applicarla.

> è altresì nulla la clausola contenuta all'art. 9 delle condizioni generali di contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lg.vo 342/99, ha invero attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1 luglio 2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.

Resta il problema della sorte dei contratti – quale quello per cui è causa – stipulati prima della delibera CICR e che va risolto alla luce del principio affermato dalle sezioni unite della S.C. con la sentenza n. 21095/04 secondo la quale:

-deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;

-è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati),



ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla Banca.

Accertata e dichiarata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi – alla luce di quanto affermato da un'ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. – devono essere calcolati senza alcuna forma di capitalizzazione, dovendosi escludere qualunque ipotesi di integrazione legale del contratto e qualunque base negoziale che consenta l'estensione del criterio di computo degli interessi attivi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/10). Il che implica, ovviamente (a meno di reintrodurre diverse capitalizzazioni) l'addebito delle voci computate a titolo di interessi, alla data finale di determinazione del saldo.

A decorrere dall'1.7.2000, però, la banca convenuta risulta essersi adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. documentazione in atti), sicché, a partire da tale data, andrà applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale.

Va invece escluso dal computo qualsivoglia importo previsto per spese, non essendo stato pattuito alcunché sul punto.

Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, quindi, si reputa corretto, quanto alla determinazione dell'esatto ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti, il calcolo effettuato dal consulente nominato sub 4) – applicando gli interessi nella misura pattuita, scomputando qualsivoglia forma di capitalizzazione (di interessi, spese e commissioni) solo fino al 30.6.2000 e scomputando altresì le somme addebitate per spese tenuta conto e la commissione massimo scoperto, dall'inizio alla fine del rapporto – con la conseguenza che l'istituto di credito convenuto va condannato alla restituzione alla società attrice della somma di € 47.747,13 con interessi legali dalla data della domanda al saldo. Sul punto, va precisato che la relazione di consulenza, realizzata con il cd. metodo sintetico, risulta ben motivata e pienamente condivisibile.

Spese, ivi comprese quelle di consulenza, secondo soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da : in liquidazione:



condanna Credito Siciliano s.p.a. al pagamento, in favore di  
in liquidazione, della somma di € 47.747,13, oltre interessi legali  
dalla data della domanda al saldo;

condanna Credito Siciliano s.p.a. al pagamento, in favore di  
in liquidazione, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €  
3.800,00 di cui € 300,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Pone le spese di consulenza definitivamente a carico della banca soccombente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Palermo in data 5.8.2014

Il Giudice  
Daniela Galazzi

